



Perché Sanremo è Sanremo!

La sentenza 5 dicembre 2024 n. 843 del T.A.R. Liguria sull'organizzazione del Festival di Sanremo desta indubbiamente particolare scalpore: per la prima volta in assoluto, a partire dal 2026, il Festival della Canzone Italiana potrebbe essere organizzato da un'emittente televisiva diversa dalla RAI.

Tuttavia, fermo restando gli epocali effetti che detta sentenza potrebbe provocare nel panorama della televisione italiana, pare opportuno notare come il Collegio ligure si sia limitato ad applicare alcuni principi che, anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria formatasi nel tempo, devono inequivocabilmente ritenersi fondamentali nel diritto degli appalti pubblici.

Nel caso di specie, JE S.r.l. – società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere di carattere sonoro – ha contestato la legittimità di tutti quei provvedimenti con cui il Comune di Sanremo affida in esclusiva a RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. i diritti connessi allo svolgimento del Festival.

Segnatamente, viene censurata la legittimità **(i)** della delibera della Giunta comunale recante l'approvazione della bozza di convenzione trasmessa da RAI e relativa all'uso in esclusiva del marchio "Festival della Canzone Italiana" (di seguito, anche solo "Marchio"), di cui è titolare il Comune medesimo, e allo svolgimento della 74^a e della 75^a edizione del Festival (*n.d.r.*, edizioni del 2024 e del 2025) e **(ii)** di quella contenente, conseguentemente, la dichiarazione di improcedibilità della manifestazione di interesse presentata da JE al fine di partecipare ad una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto detta concessione.

Nello specifico, scaduta la convenzione stipulata tra RAI e Comune di Sanremo relativa all'organizzazione e realizzazione delle edizioni del 2022 e del 2023 e,

ad avviso della ricorrente, l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto avviare una procedura di evidenza pubblica, avente ad oggetto la concessione dell'uso in esclusiva del Marchio e l'organizzazione del Festival.

Trattandosi di un contratto attivo avente ad oggetto un'*utilitas* (il Marchio "Festival della Canzone Italiana") nella titolarità di un soggetto pubblico e in grado di offrire un'opportunità di guadagno alla controparte dell'Amministrazione comunale, **il T.A.R. Liguria ha giudicato illegittima la stipula della summenzionata convenzione in assenza di una gara pubblica.**

Ad avviso del Giudice amministrativo, l'espletamento di una procedura selettiva era atto dovuto da parte dell'Amministrazione comunale di Sanremo.

Sul punto, secondo quanto statuito dal Giudice ligure, preme innanzitutto ricordare quanto previsto dall'art. 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ai sensi del quale, seppur l'applicazione del Codice è esclusa nei contratti attivi (come quello di specie), qualora l'affidamento di detti contratti offra opportunità di guadagno economico alla controparte privata, è doverosa l'applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

In altre parole, il Comune di Sanremo – sulla base dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità enucleati all'interno del Codice – avrebbe dovuto bandire una procedura di gara in modo da *"trarre l'utilità più elevata possibile dalla concessione dell'uso del Marchio"* (T.A.R. Liguria, n. 843/2024, punto 4.5).

Conseguentemente, viene ribadita la necessità che, ogniqualvolta si concedano in uso beni pubblici economicamente contendibili (come, nel caso di specie, un diritto all'uso in esclusiva di un marchio registrato di titolarità comunale), l'affidamento avvenga all'esito di una procedura di gara che abbia posto il bene in un reale contesto concorrenziale.

Alla luce di quanto summenzionato, dalla pronuncia di annullamento delle delibere della Giunta comunale, dovrebbe conseguire automaticamente la caducazione della convenzione in essere tra Comune di Sanremo e RAI in relazione all'edizione del Festival 2025.

Tuttavia, essendo l'organizzazione della 75ª edizione del Festival in stato avanzato, siffatta caducazione comporterebbe effetti dirompenti e del tutto sproporzionati, dal momento che l'intervallo di tempo necessario per la predisposizione degli atti di gara e per lo svolgimento della stessa, nonché per l'organizzazione del Festival e degli eventi collaterali da parte del concessionario de Marchio, è del tutto incompatibile con lo svolgimento della manifestazione nel mese di febbraio 2025.

Pertanto, in adesione dell'orientamento del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la possibilità, per il Giudice amministrativo, di modulare nel tempo gli effetti delle sue decisioni (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 22 dicembre 2017 n. 13; Consiglio di Stato, Sez. I, parere 30 giugno 2020 n. 1233), **il Collegio – fermo l'obbligo di espletare una gara pubblica – ha escluso la caducazione della convenzione in atto tra il Comune di Sanremo e la RAI, salvando così lo svolgimento della prossima edizione del Festival.**

Lo spartito, però, non è ancora alle note finali.

Secondo RAI – la quale si ritiene titolare esclusiva del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno (il *format*), dal momento che ha sostenuto tutti i costi creativi e produttivi del Festival e ha ideato e organizzato lo stesso per decenni – non vi è il rischio che la manifestazione canora, nella sua veste attuale, possa essere organizzata da terzi; anzi, il Marchio "Festival della Canzone Italiana" non potrebbe che essere associato al *format* RAI, costituendone parte integrante.

Tuttavia, senza prendere posizione su una pronuncia che potrebbe essere messa in discussione in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato, è bene precisare come, sulla base di quanto statuito dal Giudice di primo grado, nulla esclude che in futuro, non sussistendo un legame inscindibile tra il marchio "Festival della Canzone Italiana" e il format RAI, un altro operatore economico possa "consequire la concessione dell'uso in esclusiva del marchio e associare il marchio ad un proprio format (diverso da quello di RAI), sfruttando economicamente entrambi" (T.A.R. Liguria, n. 843/2024, punti 4.3.1.3 e 4.3.2); d'altra parte, non potrebbe essere altrimenti poiché, se così non fosse, non si comprenderebbe a quale scopo il Comune abbia registrato il Marchio.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi sviluppi...perché Sanremo è Sanremo!

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

3

Laura Sommaruga, Partner
Email: laura.sommaruga@grplex.com

Enrico Cassaro, Associate
Email: enrico.cassaro@grplex.com

Federico Ianeselli, Senior Associate
Email: federico.ianeselli@grplex.com